SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2294)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1962 (V. Stampato n. 4153)

presentato dal Ministro dell'Interno (TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro (TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 novembre 1962

Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella organica del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro n. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Ferme restando le riserve di posti stabiliti dalle leggi vigenti in favore degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, sordomuti e categorie assimilate, i posti di usciere disponibili nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati:

- a) in ragione di tre quarti, agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;
- b) in ragione di un quarto, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera a) gli appuntati di pubblica sicure-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za, in attività di servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere di questura.

L'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parità di tale data, dall'anzianità di servizio.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera b) gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad usciere di questura può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti meritevoli a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

I posti disponibili che non venissero ricoperti nei ruoli previsti dai precedenti commi, per mancanza di aspiranti, saranno conferiti mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge, si applica la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato » è soppresso.

Il personale in esso iscritto è inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianità. L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:

- a) gli uscieri-capi, nella qualifica di usciere-capo di questura;
- b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;
- c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.

Nelle promozioni da usciere-capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non più di un sesto dei posti è conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato « Servizio speciale riservato ».

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge — eccettuate quelle relative ai limiti di età — si applicano anche alle domande di passaggio nel ruolo del personale ausiliario di pubblica sicurezza prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

All'onere di lire 130 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico dello stanziamento di parte ordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

| Coeffici | ente Qualifica | 1 | Numero |
|----------|---|---|--------|
| 173 | Commesso di questura . | | 92 |
| | Usciere capo di questura Usciere di questura | | |
| 155 | Usciere di questura | | 003 |
| | Totale | | 700 |